

## **Comune di Sestola (Mo)**

# **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza ordinaria di 1a convocazione. Seduta pubblica

### **Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di marzo

alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
1. MARCO BONUCCHI	P
2. FABIO MAGNANI	A
3. DALLE NOGARE DAVIDE	P
4. BOSELLI MARTINA	P
5. GIANCATERINO EMANUELE	P
6. SCORCIONI GIUSEPPINA	P
7. MORENA TINTORRI	P
8. MARISA BURCHI	P
9. POGGIOLI MASSIMO	A
10. TINTORRI ANNIBALE	A
11. BALBONI RICCARDO	P

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.a Berti Monica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti MARCO BONUCCHI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplinante la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente, di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 nonché il comma 169 - art. 1 - della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevedono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo
- dato atto che con Decreto del Ministero degli Interni il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2019;
- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che suddivide la IUC nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita
- ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

### Considerato che

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di avere applicazione la TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) disciplinata dall'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) e s.m.i.;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/214 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio del Comune che determina la disciplina della TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la

classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni e la tariffa giornaliera di smaltimento.

- con l'attuale servizio di raccolta non è ancora stato realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico per cui si rende necessario commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie;

Per tanto, ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- la TARI è corrisposta in base a tariffa annuale e la tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri recati dal DPR 27 aprile 1999 n. 158 (cd metodo normalizzato);
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica;
- la tariffa, tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti è determinata, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante applicazione di una tariffa unica;

#### Precisato che

la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi che tiene conto dei seguenti aspetti:

- la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche e domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti;

#### Dato atto che

- a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 81.32% a carico delle utenze domestiche e del 18.68% a carico delle utenze non domestiche;
- il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31.07.2018, ai sensi della normativa vigente;

#### Visto

- il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, rappresentato nell'Allegato n. 1 al presente atto, concernente sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche;
- il D. Lgs. n.267/2000 ed il vigente statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi;
- Con voti favorevoli 8, contrari 1 ( Balboni Riccardo);

## **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti);
- di approvare e confermare le Tariffe componente TARI anno 2019 nella stessa misura di quelle approvate nell'anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti),
- di prendere atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata annualmente dalla Provincia di Modena pari, per il 2016, al 5 %;
- di prendere atto che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del Bilancio per l'esercizio 2019, ai sensi della normativa vigente;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
MARCO BONUCCHI

**Il Vice Segretario Comunale**  
Berti Monica